

### Articolo 2

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 1, o se la stessa aliquota diminuita della parte versata alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 4, è utilizzata sino a concorrenza del 70 % o più, lo Stato membro in questione procede, mediante notifica alla Commissione e sempre che la consistenza della riserva lo permetta, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, dopo aver esaurito la sua aliquota iniziale, lo Stato membro ha utilizzato anche la seconda aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato anche la terza aliquota sino a concorrenza del 70 % o più, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite dai suddetti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

### Articolo 3

Le aliquote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 2 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

### Articolo 4

Gli Stati membri riversano alla riserva, entro il 15 ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro aliquota iniziale che ritengono non possa essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 ottobre 1988, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1988.

1988

1988

### Articolo 5

La Commissione calcola i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente all'articolo 1 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 20 ottobre 1988, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 4.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

### Articolo 6

1. Gli Stati membri decidono le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 2 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli esportatori dei prodotti in questione, stabiliti sul loro territorio, il libero accesso alle aliquote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle esportazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati dalle autorizzazioni o dai documenti doganali all'esportazione.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle esportazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

### Articolo 7

Gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni previste all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1023/70.

### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione